

BILANCIO E CONTABILITA'

Bilancio 2017: limiti di spesa

Anche quest'anno, nella costruzione del bilancio di previsione, occorre tenere conto dei limiti a voci di spesa puntuali previsti dalla legislazione statale.

Rispetto agli anni scorsi, torna ad essere applicabile agli enti locali quello relativo alle spese per mobili e arredi previsto dall'art. 1, comma 141, della L. 228/2012, che impone a tutte le pa un tetto massimo pari al 20 per cento delle analoghe spese sostenute in media negli anni 2010 e 2011. Per il 2016, comuni, province e città metropolitane erano state esentate dall'obbligo dal decreto mille proroghe (art. 10, comma 3, del D.L. 210/2015), ma in mancanza di ulteriori proroghe dal 2017 saranno nuovamente ad esso soggetti. Sono libere le spese per mobili e arredi non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla conduzione degli immobili. In tal caso, l'organo di revisione economico-finanziaria verificano preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dal tetto. Eventuali violazioni sono valutabili ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare.

Restano vincolanti anche i limiti di spesa previsti dagli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010 sintetizzati nella tabella seguente.

Tipologia spesa	Riduzione disposta rispetto al 2009
Studi e consulenze	84%
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80%
Sponsorizzazioni	100%
Missioni	50%
Formazione	50%

Al riguardo, ricordiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 26/2013 hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo e che è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. Fra le spese per studi e consulenze, non devono essere considerate le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tale ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Sono, pertanto, da escludere gli incarichi riferiti a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi obbligatori per legge (qualora non vi siano uffici o strutture dell'ente a ciò deputati), gli incarichi di rappresentanza in giudizio per il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti per esternalizzazione di servizi necessari a raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Nell'analisi delle sponsorizzazioni sono da intendersi quelle spese derivanti da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, a cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga somme di denaro. Non sono tali i contributi alle associazioni.

La spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi non può essere superiore all' 80% di quella sostenuta nel 2009. Inoltre le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa 2011 per

acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture. Fanno eccezione le autovetture usate per i servizi sociali e per i servizi di vigilanza sulla rete delle strade provinciali e comunali.

Infine, la spesa di personale.

Per i tempi indeterminati, deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 nel caso di enti già soggetti al Patto di stabilità intento, mentre quella degli enti che non erano soggetti al Patto non deve superare l'ammontare del 2008, in entrambi i casi al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali.

Per i contratti flessibili, si pongono le seguenti casistiche:

- ✓ Enti (sia soggetti a Patto che non soggetti) che hanno rispettato i limiti della spesa del personale nel 2016: in tal caso, il limite di spesa per il 2017 è pari al 100% della spesa del 2009 (ovvero, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009).
- ✓ Enti non soggetti al Patto che non hanno rispettato il limite della spesa del personale del 2016: in tal caso, il limite spesa per il 2017 è pari al 50% spesa del 2009 (ovvero, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009).
- ✓ Enti soggetto a Patto che non hanno rispettato i limiti della spesa del personale 2016: in tal caso, il limite spesa per il 2017 è pari a 0.

Fonte: Contabilità finanza e tributi del 10/01/2017

Autore: Matteo Barbero